



Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA SERVIZI GENERALI
Servizio P.A./Commercio

Reg. Ord. n. 47/08
Prot. n. 5630

OGGETTO: ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

IL SINDACO

VISTA la L.R. 24.12.2003, n. 30 e, in particolare, l'art. 17 che attribuisce al Sindaco la competenza relativa alla fissazione dei limiti degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
SENTITO il parere della Commissione comunale di cui all'art. 20 della L.R. 30/2003 in data 04.08.2008;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTI gli artt. 13, 14, 15 e 16 della D.G.R. 23.01.2008, n. 8/6495;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

che l'orario di attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è stabilito come di seguito specificato

ART. 1 – ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura giornaliero entro le seguenti fasce:

-) ***Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente:***
 - orario massimo di attività: tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo.
(l'attività di intrattenimento e svago esercitato non a scopo di lucro all'interno del locale dovrà inderogabilmente cessare alle ore 24,00. Dalle ore 24,00 alle ore 2,00 potrà continuare solo l'attività di somministrazione)
-) ***Esercizi di cui all'art. 6.1 lett. J) della D.G.R. n. 8/6495 del 23.01.2008 che svolgono congiuntamente somministrazione e attività di intrattenimento danzante e musicale ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima (discoteche, sale da ballo, locali notturni) autorizzati ai sensi dell'art. 68 del TULPS:***
 - orario massimo di attività: tra le ore 7 e le ore 4 del giorno successivo.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. L'orario può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo.

ART. 2 – ORARI DELLE ATTIVITA' A CARATTERE MISTO

Gli esercizi che, congiuntamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolgono altre attività commerciali o di servizio osservano l'orario previsto per l'attività prevalente; il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti ad osservare gli orari previsti per l'attività prevalente.

ART. 3 – GIORNATA DI RIPOSO SETTIMANALE

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti all'obbligo della giornata di riposo settimanale ma, a discrezione del titolare, qualora lo vogliano, possono osservare una o più giornate di riposo settimanale.

ART. 4 – DEROGHE

In deroga a quanto stabilito al precedente articolo 1, l'orario dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, può essere protratto nei seguenti periodi:

- ultimo giorno di carnevale sino alle ore 03,00;
- in occasione della festa patronale 30 agosto sino alle ore 03,00;
- dal 1 aprile al 30 settembre, tutti i giorni fino alle ore 03,00;
- il giorno 31 dicembre, sino alle ore 05,00 del giorno successivo (1 gennaio).

ART. 5 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

I titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono:

-) comunicare al comune, prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato con l'indicazione delle eventuali giornate di riposo settimanale; tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di subingresso o di trasferimento in altra sede;
-) rendere noto al pubblico l'orario adottato con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale;
-) comunicare al Comune l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura;
-) osservare l'orario prescelto;
-) comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

ART. 6 – ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione localizzate:

- 0) nelle aree di servizio lungo le autostrade;
- 0) all'interno delle stazioni ferroviarie;
- 0) nella attività ricettive, limitatamente alla somministrazione ai soli alloggiati.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Gli orari prescelti dall'esercente possono essere modificati dal Sindaco, con provvedimento motivato.

In particolare il Sindaco può disporre l'anticipazione dell'orario di chiusura per quegli esercizi che in qualunque modo, anche solo a causa del comportamento dei propri clienti, creano disturbo alla quiete pubblica come meglio precisato all'art. 8.

ART. 8 – ORDINE PUBBLICO

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita, deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

Si precisa che all'orario di chiusura non sono ammessi avventori all'interno del locale, ma esclusivamente personale di servizio.

Il titolare dell'attività deve assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (musica in particolare) non possono essere uditi all'esterno tra le ore 24,00 e le ore 8,00 e vigilare affinché, all'uscita del locale, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quali consumazioni al di fuori del plateatico assegnato.

Inoltre è vietato l'uso degli strumenti ed apparecchi sonori all'esterno dei locali dopo le ore 24,00.

Il titolare dell'autorizzazione risponde dell'osservanza di quanto disposto dal presente articolo ed in caso di inosservanza, oltre alla normativa di legge in vigore, sarà presa in considerazione l'opportunità di ridurre gli orari di chiusura del locale pubblico.

ART. 9 – SANZIONI

I trasgressori alle presenti norme sono puniti ai sensi dell'art. 23, comma 2, della L.R. 30/2003 e precisamente ai sensi dell'art. 17/bis, comma 3, 17/ter e 17/quater del R.D. 773/31: sanzione da € 155,00 (centocinquanta/00) ad € 1.033,00 (milletrentatre/00) ed eventuale sanzione amministrativa accessoria: sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

L'inosservanza del provvedimento di chiusura è punibile penalmente (art. 650 Codice Penale).

Le sanzioni sono applicate con la procedura prevista dalla Legge 689/1991 e dalla L.R. 90/1983.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sostituisce ogni altra disposizione precedente impartita in materia di orari nei pubblici esercizi ed entra immediatamente in vigore.

DISPONE

altresi, affinché copia del presente atto:

- venga affisso all'Albo Pretorio per gg. 30 consecutivi;
- venga trasmesso:
 - al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Valtenesi – Manerba d/G;
 - al Comando Stazione Carabinieri - Salò;
 - alla Associazioni di categoria;
 - agli esercenti interessati.

INFORMA

Il trasgressore che contro il presente provvedimento è possibile proporre opposizione davanti al Giudice del Tribunale di Brescia – sezione distaccata di Salò – entro il termine di **trenta giorni** dalla data di notificazione del presente provvedimento; tuttavia l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento stesso, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con propria ordinanza.

San Felice del Benaco, 6 agosto 2008

f.to Il Sindaco
Gianluigi Marsiletti